



UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DELLA
ZONA AMIATA VAL D'ORCIA**





TITOLO I CONTENUTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Amiata Val d'Orcia.

Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dall'art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

3. Il sistema integrato dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:

- a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;
- c) a titolarità e gestione privata.

4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire alle bambine e ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi, non possono in alcun caso, accogliere bambine e bambini fino al compimento dei tre anni.





TITOLO II IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA AMIATA VAL D'ORCIA

Art. 3 – Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Amiata Val d'Orcia si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.
2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Amiata Val d'Orcia costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
 - b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
 - c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
 - d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
 - e) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.
2. Tutti i Comuni della Zona Amiata Val d'Orcia sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Amiata Val d'Orcia si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:
 - a) scambio di esperienze;
 - b) attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
 - c) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
 - d) carta dei servizi;
 - e) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
 - f) esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

g) rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione.

2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali saranno adeguati alle disposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.

3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune. A tal proposito si evidenzia come l'inserimento di nuovi bambini in corso d'anno non costituisca, dal punto di vista pedagogico, una prassi da valorizzare. Pertanto, l'ammissione in corso d'anno sarà consentita in linea generale fino al mese di marzo di ciascun anno educativo, mentre gli inserimenti effettuati nei mesi successivi dovranno essere valutati caso per caso.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art.2 del presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.

2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii., mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8 – Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.

2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambini e fra operatori e bambini: si precisa che il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini è stabilito fino a un massimo di 1 a 25 calcolato ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.p.g.r. 41/R 2013.
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) progetto pedagogico, progetto educativo (redatti secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona);
- f) carta dei servizi;
- g) gestione amministrativa e al funzionamento della struttura (redatto secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona).

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.

3. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere documentati.

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:

- a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii (Sistema informativo regionale);
- c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

- d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione e nel progetto educativo;
- e) ogni altra difformità rilevata.

3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta:

- a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;
- b) si verifichino inadempimenti reiterati nel tempo;
- c) in situazioni di provata gravità.

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:

- a) possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento
- b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento regionale;
- d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- f) la disponibilità ad accogliere bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- h) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
- i) il raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla scheda di autovalutazione della qualità dei servizi e delle relative prestazioni, appositamente predisposta dai Comuni della Zona Valdarno e approvata dalla Conferenza di Zona;

2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Amiata Val d'Orcia. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 - Accredimento: procedura e documentazione

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

2. I requisiti di cui all'art. 12 devono essere documentati.





Art. 14- Accredитamento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.

2. L'accreditamento è sottoposto a revoca, qualora:

- a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;
- b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;
- c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
- d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;
- f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione),
- g) non sia assicurata l'accoglienza a bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento.

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multiprofessionale costituita da esperti in possesso dei competenze:

- *pedagogiche*: a tal proposito si individuano a) il coordinatore pedagogico comunale e b) il coordinatore pedagogico zonale;
- *tecniche*: a tal proposito si individuano a) il responsabile della struttura di supporto tecnico-organizzativo o un suo delegato, b) il referente comunale dell'Ufficio Istruzione c) il referente per l'Ufficio tecnico comunale. Questi ultimi individuati di volta in volta a seconda del comune dove ha sede il servizio per il quale dovrà essere rilasciata autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
- *sanitarie*: esperto individuato dalla USL Toscana Sud Est;

Alle riunioni della Commissione potrà partecipare quale soggetto uditore con diritto di parola e senza diritto di voto il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Val d'Orcia.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) gli oneri a carico del Comune;
 - e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
 - f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, mediante almeno due ispezioni annuali delle stesse finalizzate alla verifica del benessere delle bambine e dei bambini, dell'attuazione del progetto educativo e della soddisfazione del servizio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.

TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che le bambine e i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della condizione fisica degli altri appartenenti alla comunità.
2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, il personale provvederà a segnalare ogni tipo di problematica sanitaria rilevante per la comunità (es. episodi epidemici, malattie ricorrenti, pediculosi, ecc.) al funzionario responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi o enti competenti.
3. In merito alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione ai servizi all'infanzia è subordinata ai controlli previsti dalla legge 119/2017 e ss.mm.ii.

Art. 19 - Riammissioni al nido

1. In base all'art. 42 del D.P.R. 1518/1967, ulteriormente chiarito nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana del 24/01/2013, il Certificato di riammissione è necessario solo dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia. Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se la bambina/il bambino è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).

2. In caso di assenza non dovuta a malattia e preventivamente comunicata al personale, la bambina/il bambino può essere riammesso senza certificato medico.

Art. 20 – Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.

2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, in base alla Delibera della Giunta Regionale n. 112 del 20 febbraio 2012, il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambine/del bambino; la patologia di cui è affetto; il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile; la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico; la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; la dose da somministrare; le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; la durata della terapia, l'autorizzazione/informativa legata al trattamento dei dati sensibili e alla privacy come indicato dalla normativa europea 2016/679 GDPR. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla Delibera. Le varie informazioni possono anche essere allegate separatamente se indicano chiaramente a chi corrispondono.

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi della bambina/del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.

2. Nei casi in cui la bambina/il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e sarà avvertita la famiglia.

3. Nel caso in cui una bambina/un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, la bambina/il bambino potrà frequentare il servizio:

- a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
- b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio al fine di garantire la sicurezza e i bisogni educativi delle bambine e dei bambini.

Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, la bambina/il bambino dovrà essere allontanato dall'asilo.

2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:

- a) diarrea, con presenza di muco e sangue;





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

- b) congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
- c) stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.
3. Nei casi precedenti, fortemente sospetti di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del nido è necessaria una certificazione da parte del pediatra di famiglia, anche se non sono trascorsi n. 5 giorni di assenza.
4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, la bambina/il bambino potrà frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.
5. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso.
6. In situazioni particolari (per es. nel caso di scarsa collaborazione da parte di singole famiglie o quando vi sia il dubbio che il trattamento non sia stato effettuato correttamente) il Responsabile del nido può richiedere la consulenza e/o l'intervento della UF Igiene e Sanità Pubblica di Zona.

Art. 23 - Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato. La dieta varia a seconda dell'età dei bambini e delle bambine fino a 12 mesi, da questa età in poi gli stessi cibi vengono proposti con consistenza diversa a seconda delle capacità di masticazione della bambina/del bambino.
2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico rilasciato o vistato dal pediatra di base che specifichi gli alimenti da evitare e per quanto tempo.
3. Sono previste altresì variazioni al menù per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.
4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI E SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art. 24 - Classificazione, descrizione dei Servizi e tipologie di intervento

1. I Comuni della Zona istituiscono i servizi educativi con la finalità di realizzare nel territorio una rete di servizi per bambine/i in età 0-3 anni, per le loro famiglie e più in generale per elevare nella comunità il livello e la qualità dell'informazione e delle conoscenze sulle tematiche dell'infanzia, in riferimento al vigente quadro legislativo statale e regionale.





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

2. Per gli aspetti non esplicitamente richiamati e descritti, il presente Regolamento rimanda e si informa a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

3. I Comuni della Zona organizzano e gestiscono:

a) servizi nido d'infanzia per bambine/i;

b) servizi integrativi per la prima infanzia:

- servizi rivolti a bambine/i accompagnati da genitori o da altri adulti indicati dal nucleo familiare (Centri per bambini e famiglie);
- altre tipologie di servizio indicate dal Regolamento Regionale 41R/2013 e ss.mm.ii;
- iniziative rivolte agli adulti sulla cultura dell'infanzia (conferenze, convegni, incontri, feste, spettacoli, pubblicazioni, corsi, gruppi di mutuo-aiuto, ecc.).

4. Relativamente alle caratteristiche generali, i servizi dei Comuni della Zona si informano al dettato del Regolamento Regionale n. 41/R del 30 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve eventuali esigenze di tipo innovativo, non in contrasto con la citata normativa regionale.

Art.25 - Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone:

a) servizi a titolarità pubblica e gestione diretta;

b) servizi a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;

c) servizi privati autorizzati e accreditati.

2. Per ciò che concerne i servizi a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati, è opportuno segnalare che alcuni aspetti (come ad esempio l'importo delle rette) possono essere stabilite e/o fissate direttamente dal gestore, e che sarà cura di ciascun comune segnalare nei bandi di affidamento e/o nel regolamento comunale tali specifici aspetti.

Art. 26 - Utenza dei Servizi

1. I servizi educativi comunali di cui al presente Regolamento sono rivolti prioritariamente ai bambini residenti nei rispettivi Comuni. Possono accedere al nido i bambini che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.

Art. 27 - Bandi pubblici e domande di iscrizione

1. I Comuni, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo annuale di frequenza, iniziano a dare pubblicità ai servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.

2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

3. Le domande di iscrizione vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

4. I Comuni della Zona promuovono lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi.

Art. 28 - Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, è predisposta, garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso.

2. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta determinano, una tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:

- a. portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
- b. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici.

3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

4. I bambini già frequentanti un servizio nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.

Art. 29 - Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
- b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- c. Forme di ambientamento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

2. Il progetto educativo dei servizi educativi per l'infanzia si fonda, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.

Art. 30 - Impegni delle famiglie

1. Nei servizi indicati all'art. 24 la frequenza degli iscritti deve avere carattere di continuità, fatti salvi episodi di malattia o impedimenti motivati.

2. Le famiglie dei bambini utenti si impegnano in modo formale e solidale a corrispondere ai seguenti oneri:





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

- a) Provvedono al pagamento delle quote mensili nei termini stabiliti dal Comune per ciascuno dei mesi previsti dal calendario. Tale quota è da considerarsi forfettaria e prescinde dalla frequenza
- b) Partecipano alle riunioni e agli incontri-colloqui che verranno periodicamente organizzati.
- c) Assicurano la presenza di un genitore durante la fase di ambientamento del bambino e compiono, in accordo con gli educatori, tutti quegli interventi educativi individuati per facilitare l'ambientamento.
- d) In caso di malattia del bambino ne danno comunicazione agli educatori fin dal primo giorno.
- e) In caso di assenza del bambino dal servizio superiore a 5 giorni per motivi familiari, i genitori sottoscrivono una dichiarazione anticipata da cui risulti il motivo dell'assenza.
- f) Assicurano il rispetto degli orari del servizio sia in entrata che in uscita; all'uscita i bambini devono essere ripresi dai genitori o da persone precedentemente individuate (attraverso apposita autorizzazione scritta) e presentate agli educatori. Ritardi ripetuti potranno comportare la non accettazione del bambino e/o la sospensione dal servizio per un periodo determinato dall'ufficio.
- g) Gli adulti accompagnatori si impegnano a mantenere un clima partecipe, sereno ed educativamente adeguato.

3. All'inizio di ogni anno educativo i genitori dei bambini ammessi al servizio ricevono copia del presente Regolamento e il materiale informativo predisposto dagli uffici competenti. Entrambi i genitori dovranno sottoscrivere una ricevuta del presente Regolamento per presa visione e accettazione.

4. Le famiglie utenti sono chiamate a concorrere al costo del servizio come stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art 31 - Rette

1. Ogni Comune della Zona stabilisce annualmente la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
2. Con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero protetti da convenzionamento fra Comune e strutture private accreditate, ogni Comune determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia.
3. Le modalità e i termini di pagamento delle quote di compartecipazione sono stabilite annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe.
4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza.
5. A tal proposito si richiama quanto stabilito all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 32 - Modalità di partecipazione delle famiglie

1. Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio di nido, il progetto educativo prevede:

- a) colloqui individuali, organizzati in un periodo antecedente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno;
- b) riunioni di sezione al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi sezione;
- c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- d) laboratori attraverso i quali si coinvolgono personalmente i genitori nella vita del servizio;
- e) assemblee generali di tutti i genitori utenti del servizio, per discutere temi e problemi di interesse generale.





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

2. I Comuni della Zona, per facilitare l'incontro e la conoscenza tra le varie componenti dei servizi, possono prevedere comitati di partecipazione e rappresentanti dei genitori.

Art. 32 - Aggiornamento e formazione

1. Il personale educativo dei servizi educativi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.
2. Le funzioni del personale ausiliario sono organizzate in modo da garantire - in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti - il servizio di refezione, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino degli ambienti al termine dell'orario quotidiano di apertura.
3. Dette funzioni possono essere svolte anche da ditte in appalto dotate di idonei requisiti.
4. È garantito annualmente l'aggiornamento del personale, sia educativo che ausiliario, addetto ai Servizi dei Centri Infanzia.
5. L'Amministrazione Comunale elabora il piano dell'aggiornamento annuale, in coerenza con il piano predisposto dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 33 - Decorrenza ed Abrogazioni

Art. 34 - Norma finale

1. Ciascun comune può dotarsi di un proprio Regolamento, che non sia in contrasto con il Regolamento Zonale e la normativa vigente.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

